

Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni
Avv. Monica Squintu
Via di San Basilio 61 00187 Roma

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Per Sara Ruta nata ad Avellino, il 15/11/1985 (C.F. RTUSRA85S55A509B) e residente a Monterotondo (RM) Via Carso n.7 (00015); rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al presente ricorso, dal Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni (C.F. FRRMVT71A56H501I -mariavittoriaferroni@ordineavvocatiroma.org), dall'Avv. Monica Squintu (C.F. SQNMNC67M58G113E – monica.squintu@legalmail.it) e dall'Avv. Antonella Sassone C.F. SSSNNL80M44E4090 - antonellasassone@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliate in Roma, Via di San Basilio 61 (00187) presso lo studio del Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni PEC. mariavittoriaferroni@ordineavvocatiroma.org, e dell'Avv. Monica Squintu PEC. monica.squintu@legalmail.it, Fax 0656562471 ove dichiara fin da subito di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente giudizio

CONTRO

-Il Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. domiciliato per la carica presso la sede comunale, in Roma piazza del Campidoglio 1 (00186);

- Comune di Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi in persona del Direttore della Direzione, Dott.ssa Lucia Roncaccia, Via del Tempio di Giove 3 (00186);

- Commissione esaminatrice, in persona del Presidente p.t., presso **Comune di Roma Capitale**, in Roma piazza del Campidoglio 1 (00186);

- Commissione esaminatrice, in persona del Presidente p.t., presso **Comune di Roma Capitale, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi**, in Roma, Via del Tempio di Giove 3 (00186);

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

-Alessia Leva (C.F. LVELSS88P67E335Z), residente a Roma, Via Artemide 42 (Cap.00133);

A) PER L'ANNULLAMENTO

- Della Determinazione Dirigenziale, n.GB/2247/2020 del 18.12.2020, avente ad oggetto *“Ammissioni, ammissioni con riserva, scioglimenti di riserva ed esclusioni; presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice finalizzati all’approvazione della graduatoria definitiva di merito; - presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’individuazione dei candidati idonei ai fini dell’accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato”* pubblicata sull’Albo Pretorio Capitolino il giorno 18 .12.2020;

- Dell’**Allegato C “Graduatoria Definitiva”** alla Determinazione Dirigenziale n.GB/2247/2020 del 18.12.2020 sopra riportata, pubblicata alla medesima data del 18.12.2020 nell’Albo Pretorio Capitolino;

- Del Verbale della Commissione n.9 del 21.02.2020 con il quale sono stati valutati i titoli di cultura alla ricorrente;

- Verbale della Commissione n.24 del 18.08 2020 con il quale sono stati valutati i titoli di servizio della ricorrente

- Di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non cognito, con particolare riferimento ai Verbali della Commissione Esaminatrice e specificamente: il verbale **n.2** con cui si sono stabiliti i criteri generali di valutazione dei titoli e della prova di esame; il verbale **n.8** con il quale sono stati specificati i criteri di valutazione dei titoli di cultura, il verbale **n. 23** con cui si è delineato il metodo di lavoro e i criteri relativi alla valutazione dei titoli di servizio; dei predetti verbali si è già provveduto ad espletare l’accesso agli atti presso i competenti uffici di Roma Capitale.

- B) PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMO SILENZIO SERBATO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALL’ISTANZA DI RIESAME/RETTIFICA E ALL’ISTANZA DI INVITO A PROVVEDERE INVIATA IN DATA 18 GENNAIO 2021.

- C) PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30 C.P.A. della ricorrente ad essere collocata nella graduatoria definitiva con il corretto

punteggio comprensivo di quello relativo al titolo di servizio di cui all'art.3 n.1 del bando “inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale” e all'art.3 lett.c) per il dichiarato possesso dei titoli di cultura (laurea).

* * * * *

FATTO

1) Con Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 03.08.2018, il Comune di Roma Capitale, (Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) ha indetto una “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*”.

2) Il bando è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi” del 03/08/2018 ed integralmente sia nell'Albo Pretorio sia sul sito internet istituzionale di Roma Capitale lo stesso 3 agosto 2018.

3) A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione alle prove selettive, recante indicazione dei dati e titoli abilitativi richiesti per la partecipazione, nonché dei titoli di cultura e di servizio.

4) Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2414 del 25/10/2019 e ss.mm.ii. è stata nominata la Commissione Esaminatrice incaricata, ai sensi dell'art. 5 del bando, della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nelle domande di partecipazione e della prova d'esame, nonché della formazione della graduatoria definitiva di merito.

5) La ricorrente presentava correttamente entro i termini previsti dal Bando la domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva pubblica.

6) Con Determinazione Dirigenziale n. GB/2138 del 30.10.2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio in cui alla ricorrente era riconosciuto l'esatto punteggio come da titoli correttamente inseriti nella domanda di partecipazione.

7) All'esito dei lavori della Commissione Esaminatrice, con provvedimento n. 2247 del 18/12/2020 (prot.GB/112380/2020) è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso *de*

quo, sono state disposte le ammissioni, anche con riserva e le esclusioni dei candidati partecipanti, prendendo atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi sia all'approvazione della graduatoria di merito, sia all'individuazione dei candidati idonei all'accesso con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

8) La graduatoria definitiva (**Allegato C “Graduatoria Definitiva”** alla Determinazione Dirigenziale n.GB/2247/2020 del 18.12.2020) è stata pubblicata all'Albo Pretorio Capitolino sempre in data 18/12/2020 e, dell'avvenuta pubblicazione, è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed Esami – del 5/1/2021.

9) Dalla lettura della graduatoria definitiva la ricorrente apprendeva di essere stata collocata in una posizione molto inferiore rispetto a quella spettante in considerazione del mancato riconoscimento e valutazione da parte della Commissione esaminatrice: di punti 3 relativo ai titoli professionali e di servizio di cui all'art.3 del bando al punto1): “Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido” e di punti 1,5 per titoli di cultura, sempre previsti all'art.3, ed in particolare per la dichiarata laurea magistrale in Scienze pedagogiche. Punteggio che invece era stato correttamente riconosciuto nella graduatoria provvisoria.

10) Prontamente, ed entro il termine di dieci giorni previsti dall'art.3 ultimo capoverso del bando di concorso, la ricorrente presentava, sempre in data 18 dicembre 2020 prot. GB/202070114048, al protocollo risorse umane di Roma Capitale, istanza di riesame della domanda e rettifica del punteggio, al fine di poter essere immediatamente ricollocata in graduatoria con il corretto punteggio, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Pubblica Amministrazione e privato, rappresentando le criticità rilevate in merito alla mancata attribuzione di ben 4,5 punti. Di cui 3 punti dovuti per l'appartenenza ad una precedente graduatoria (Municipio II, Det. Dirig. N.2358 del 20.12.2017). Tale dato, tra l'altro, era facilmente controllabile sul sito di Roma Capitale - approvazione graduatorie Municipio II.

11) In data 21 dicembre 2020 la ricorrente dott.ssa Ruta presentava istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art.22 L.241/90 all'Ufficio Concorsi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale (prot. GB/115878/2020).

12) Successivamente alla pubblicazione della graduatoria richiamata, contenente l'esito della valutazione dei titoli ed esami su 4.494 candidati sono pervenute al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane circa 1.800 istanze di riesame come previsto dall'ultimo comma dell'art.3 del Bando, con particolare riferimento al punteggio dei titoli di cultura, professionali e di servizio, da sottoporre alla valutazione della competente Commissione Esaminatrice, comprendenti anche quella dell'attuale ricorrente.

13) Nelle more, alla luce delle numerosissime istanze di riesame e rettifica presentate (1.800 circa) il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, dott. Angelo Ottavianelli, con nota prot. GB/115462/2020 del 28.12.2020 indirizzata in particolare al Presidente della Commissione esaminatrice della procedura de quo, nonché al Direttore della Direzione Programmazione e Reperimento delle Risorse Umane, e per conoscenza all'Assessore al Personale, Anagrafe e Stato civile dott. Antonio De Santis, ha richiamato una nota proprio dell'Assessore De Santis del 21.12.2020 con cui si richiedevano *“verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione ed adottata con Determinazione Dirigenziale n.GB/2247 del 18.12.2020”*.

14) In particolare, la nota del Dott. Ottavianelli, evidenziava che le richieste di riesame dei concorrenti erano incentrate per la quasi totalità sull'assenza del punteggio relativo all'esperienza professionale di cui all'art.3 del Bando, nonostante questo fosse stato attribuito nella graduatoria provvisoria approvata con Determinazione Dirigenziale del Direttore della Programmazione e Reperimento Risorse Umane.

15) Inoltre la nota del Dott. Ottavianelli rilevava che:

“Effettuate le opportune verifiche in base alle risultanze dei verbali e degli atti della procedura, è stato possibile rilevare che ben oltre mille candidati non hanno conseguito in graduatoria la sopra citata valutazione, presente nella citata graduatoria provvisoria dell'anno 2018, poiché codesta Commissione non ha ritenuto conformi all'art.3 del Bando di concorso le dichiarazioni rese in tal senso dai candidati medesimi”; ed inoltre che:

“lo stesso articolo [art.3 del bando], al penultimo capoverso, indica ai candidati le modalità con cui rendere le dichiarazioni relative ai titoli, al solo fine di facilitare agli uffici le successive

verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni da eseguire ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e senza che, le eventuali difformità, potessero costituire violazioni tali da determinare l'inammissibilità del dato. Ed è stato osservato anche che:

“quanto prescritto al secondo capoverso dell'art.3 del bando “non saranno presi in considerazione i titoli o l'autocertificazione ...presentati in maniera difforme da quelle previste dal presente bando”, il termine “presentati” in luogo di “dichiarati” “lega l'effetto escludente solo al mancato rispetto delle modalità di presentazione dei titoli di servizio autocertificati e non al contenuto delle relative dichiarazioni”.

Da qui, il Direttore correttamente ha chiarito che: “La previsione del penultimo capoverso in merito alle modalità con cui rendere la dichiarazione relativa ai titoli di servizio posseduti, ha carattere indicativo e non obbligatorio purchè sussistano i contenuti minimi sopra richiamati, come dimostrato dalla citata approvazione nell'anno 2018 della graduatoria provvisoria per i titoli di servizio”.

“Da una analisi a campione delle schede individuali di valutazione dei candidati, invece, è emerso che codesta Commissione non ha considerato idonee dichiarazioni che, ad esempio, recavano: l'indicazione della tipologia di incarichi ricevuti, l'ambito municipale di riferimento, le annualità di espletamento degli incarichi ed il numero complessivo delle giornate di supplenza svolte”.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il Dott. Ottavianelli ha, quindi, esortato la Commissione, nell'esaminare le istanze di revisione di cui all'art.3 ultimo capoverso, “di estendere il riesame della valutazione dei titoli di servizio nei confronti di tutte quelle posizioni che, agli atti della graduatoria, recano la motivazione: “le dichiarazioni rese dai candidati non sono conformi all'art.3 del bando”, tenendo conto dei principi interpretativi resi con la presente nota”. **Motivazione, peraltro alquanto laconica e insufficiente che ha ricevuto anche la ricorrente, come evidenziato nel verbale n.24 della Commissione ottenuto mediante l'accesso agli atti concorsuali relativi alla propria posizione.**

16) Conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/17/2021 e prot. n. GB/2948/20121 del 12 gennaio 2021 la Dott.ssa Lucia Roncaccia, Direttore del Servizio Reperimento Risorse Umane Ufficio Concorsi, in considerazione dell'elevato numero di istanze

di riesame dei punteggi acquisite all'Ufficio e "la conseguente tempistica di valutazione delle stesse da parte della Commissione Esaminatrice", ha disposto la sospensione fino al 30 aprile, dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020).

17) L'odierna ricorrente, in data 18 gennaio, considerata prossima la scadenza per l'impugnazione della Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020) di approvazione della graduatoria definitiva, inviava via PEC a Roma Capitale ed in particolare al Presidente della Commissione esaminatrice e al Direttore del Servizio Reperimento Risorse Umane Dott.ssa Lucia Roncaccia e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Dott. Ottavianelli, una "istanza di invito a provvedere" ai sensi dell'art.21 *nonies* della legge 241/90 al fine di riesaminare e annullare la graduatoria definitiva approvata, correggendo e riattribuendole i punteggi corretti per "Titoli professionali e di servizio di cui all'art. 3 del bando, ed in particolare di quello di cui al punto 1) di "inserimento in una precedente graduatoria" non valutato dalla Commissione nella graduatoria definitiva, e per il titolo di cultura della Laurea magistrale.

18) Ma a tale "istanza di invito a provvedere" non si è avuta alcuna risposta.

19) In data 27 gennaio 2021, l'Ufficio Concorsi rispondeva all'istanza di accesso agli atti, consegnando la documentazione relativa al profilo concorsuale della ricorrente, dove in relazione alla mancata attribuzione del punteggio del titolo di cultura si legge: "Titolo compreso nel titolo di accesso" e per quello relativo al servizio "inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale" la motivazione resa è: "titoli di servizio non conformi all'art.3 allegato A del bando".

20) A seguito della risposta dell'Ufficio Concorsi all'accesso agli atti, la ricorrente integrava la propria istanza di revisione in data 2 febbraio 2021 allegando copiosa documentazione a riprova di quanto sostenuto nell'istanza, data la laconicità delle motivazioni rese dalla Commissione. Anche a tale ulteriore istanza non veniva fornita alcuna risposta. Pertanto l'attuale ricorrente nell'imminenza della scadenza per l'impugnazione della graduatoria definitiva pubblicata il 18 dicembre 2020 si vede costretta a tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive dinanzi a codesto Ecc.mo Giudice.

21) Alla luce di quanto sopra esposto la graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020) è pertanto palesemente illegittima, unitamente agli atti presupposti connessi e consequenziali, con particolare riguardo ai verbali della Commissione esaminatrice citati in epigrafe e deve essere annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, 2 E 3 DEL BANDO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, ARBITRARIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIPARITA’ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA PARTECIPANTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I.1) Come già ricostruito e posto in evidenza in punto di fatto, la graduatoria definitiva della procedura indetta da Roma Capitale avente ad oggetto: “*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*” approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 ha evidenziato dei macroscopici errori nella valutazione e attribuzione del punteggio dei titoli di servizio, nonché di quelli di cultura, di cui all’art.3 del bando, che hanno cagionato, alla ricorrente un errato posizionamento nella graduatoria stessa, facendole perdere molte posizioni, preziose ai fini sia dell’assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato, anche per

l'anno in corso, incorrendo la Commissione in un effettivo travisamento dei presupposti di fatto e una erronea ed illegittima applicazione delle clausole della *lex specialis* del concorso.

Punteggio che, invece, era stato correttamente considerato nella graduatoria provvisoria.

Infatti da una attenta lettura e analisi della domanda *on line* della ricorrente ciò che si può rilevare *ictu oculi* è che, malgrado siano stati correttamente valorizzati, come richiesto per la compilazione dall'art.2 del bando, nell'apposito campo del format i dati di cui all'art.3 punto 1) del bando "appartenenza ad una precedente graduatoria utilizzata da Roma Capitale o altre amministrazioni pubbliche", e la laurea come titolo di cultura, non si comprende perché non sia stato attribuito dalla Commissione esaminatrice il corretto punteggio se non per un effettivo travisamento dei presupposti di fatto e una erronea ed illegittima applicazione delle clausole della *lex specialis* del concorso, sia nella valutazione dei titoli di servizio che quelli di cultura della ricorrente.

Ma, si ribadisce, nel caso della ricorrente i dati sono stati inseriti correttamente, tanto che nella graduatoria provvisoria che prendeva in considerazione solo i titoli, questi erano stati valutati in modo esatto, e non si comprende, se non per una evidente illogicità, il mancato riconoscimento del punteggio relativo al titolo di servizio e di cultura passando dalla graduatoria provvisoria a quella definitiva. Quest'ultima, avrebbe dovuto esclusivamente aggiungere al punteggio ottenuto nella graduatoria provvisoria relativo ai titoli, quello della prova scritta, ma ciò, del tutto sorprendentemente, non è avvenuto.

E', quindi, del tutto evidente che la Commissione esaminatrice è incorsa in palesi illegittimità, denunciate in epigrafe, per non aver attribuito il punteggio dovuto per il titolo di servizio relativo all' "Inserimento in una precedente graduatoria" e quello relativo alla laurea magistrale quale titolo di cultura dichiarati nella domanda di ammissione dalla ricorrente.

In tale circostanza, la Commissione esaminatrice prima della mancata attribuzione del punteggio (tre preziosissimi punti) per l'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, nonché per quello relativo al titolo di cultura (punti 1,50) avrebbe dovuto chiedere spiegazioni alla ricorrente finalizzate a chiarire eventuali dubbi nati dal confronto fra graduatoria provvisoria e definitiva invece che, direttamente, attribuire zero punti, ancorpiù

quando gli elementi propri di individuazione dei dati non valutati ed essenziali all'attribuzione del relativo punteggio erano presenti e correttamente inseriti nella domanda della ricorrente. Qui l'errore, non è stato della ricorrente nell'inserire i dati ma della Commissione nel rilevarli e valutarli.

Ciò proprio nel pieno rispetto del principio del *favor participationis*, uguaglianza e *par condicio* fra partecipanti.

I.2) Quanto sopra esposto è stato ribadito dall'interpretazione fornita dal Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Dott. Ottavianelli diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, dopo che sono pervenute al protocollo delle Risorse Umane, circa 1.800 istanze di rettifica/revisione in relazione alla graduatoria definitiva del bando "Asili Nido" pubblicata il 18 dicembre 2020, e quasi tutte avevano ad oggetto il mancato riconoscimento del punteggio per titoli di servizio.

Nella nota del Direttore Ottavianelli si legge che:

"Effettuate le opportune verifiche in base alle risultanze dei verbali e degli atti della procedura, è stato possibile rilevare che ben oltre mille candidati non hanno conseguito in graduatoria la sopra citata valutazione, presente nella citata graduatoria provvisoria dell'anno 2018, poiché codesta Commissione non ha ritenuto conformi all'art.3 del Bando di concorso le dichiarazioni rese in tal senso dai candidati medesimi".

All'esito proprio delle innumerevoli istanze di riesame/rettifica presentate, il Dott. Ottavianelli nella sua nota diretta al Presidente della Commissione ha continuato sottolineando che: *"lo stesso articolo [art.3 del Bando], al penultimo capoverso, indica ai candidati le modalità con cui rendere le dichiarazioni relative ai titoli, al solo fine di facilitare agli uffici le successive verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni da eseguire ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e senza che, le eventuali difformità, potessero costituire violazioni tali da determinare l'inammissibilità del dato;*

Del tutto logicamente, infatti, il dott. Ottavianelli ha considerato che: *"La non indispensabilità delle citate informazioni ai fini della validità del titolo dichiarato si ricava con evidenza, oltre che dal tenore dell'avviso, anche dall'assenza di qualsiasi indicazione nel capoverso in merito ad una maggiore o minore rilevanza delle notizie, dato che, il ritenere tali modalità di*

dichiarazione prescritte a pena di invalidità, equivarrebbe a sostenere l'illogica conclusione che anche la mancanza del recapito telefonico della scuola avrebbe valore escludente del titolo dichiarato”.

Ed, inoltre, ha osservato, che quanto prescritto al secondo capoverso dell'art.3 del bando “*non saranno presi in considerazione i titoli o l'autocertificazione ...presentati in maniera difforme da quelle previste dal presente bando*”, il termine “presentati” in luogo di “dichiarati” “lega l'effetto escludente solo al mancato rispetto delle modalità di presentazione dei titoli di servizio autocertificati e non al contenuto delle relative dichiarazioni”.

Da qui, il Direttore correttamente ha specificato che:

“La previsione del penultimo capoverso in merito alle modalità con cui rendere la dichiarazione relativa ai titoli di servizio posseduti, ha carattere indicativo e non obbligatorio purchè sussistano i contenuti minimi sopra richiamati, come dimostrato dalla citata approvazione nell'anno 2018 della graduatoria provvisoria per i titoli di servizio”.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate il Dott. Ottavianelli ha, quindi, esortato la Commissione, nell'esaminare le istanze di revisione di cui all'art.3 ultimo capoverso, “di estendere il riesame della valutazione dei titoli di servizio nei confronti di tutte quelle posizioni che, agli atti della graduatoria, recano la motivazione: “le dichiarazioni rese dai candidati non sono conformi all'art.3 del bando”, tenendo conto dei principi interpretativi resi con la “presente” nota”.

Il fatto che queste indicazioni provengano proprio dall'Amministrazione precedente confermano le palesi illegittimità denunciate.

I.3) Ciò posto, dopo le considerazioni di carattere generale che già integrano palesi illegittimità, occorre considerare nello specifico separatamente i due macroscopici errori di valutazione dei dati inseriti correttamente nella domanda di partecipazione in cui è incorsa la Commissione esaminatrice, errori che nascono da una evidente carenza istruttoria e difetto dei presupposti di fatto e di diritto, oltre dalla violazione del principio di collaborazione fra la Pubblica Amministrazione e il privato.

I.3.1) Mancata attribuzione di punti 3 per il titolo di servizio posseduto e dichiarato dalla ricorrente previsto dall'art.3 al punto 1) del bando:

“Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asili Nido” per ““titoli di servizio non conformi all’art.3 allegato A del bando” come si legge nel verbale n.24 della Commissione esaminatrice.

La ricorrente, contrariamente a quanto riportato dalla Commissione nella sua laconica ed incomprensibile motivazione, ha regolarmente scritto nel format della domanda della procedura selettiva in oggetto di essere inserita in “una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale”, precisando correttamente i dati identificativi della graduatoria ed esattamente nella casella “N. Provv.” la dicitura “Determin. Dirigenziale n.2358 Repertorio n.2017/39114 e nella casella “Data Provv.” la data del provvedimento “21/12/2017”.

Tale provvedimento di approvazione della precedente graduatoria è perfettamente corretto e confermato sia dalla schermata del Comune di Roma in “Tutti i bandi, avvisi e concorsi” “Approvazione graduatorie del Municipio II” dove si legge: “ Procedure selettive pubbliche relative al reperimento di supplenti da impiegare presso gli asili nido e le scuole dell’infanzia di Roma Capitale “*Si rende noto che è stata pubblicata all’Albo Pretorio di Roma Capitale la Determinazione Dirigenziale n.2358 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto l’approvazione di n.2 graduatorie relative al Municipio II, in conformità a quanto prescritto dall’art.4 dei bandi delle procedure selettive in argomento*” (doc. in atti). Graduatoria dove è inserita la ricorrente.

Tale dato è confermato anche dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato Prot. CB4087 del 4/01/2021, sottoscritto presso il Municipio II Direzione Socio Educativa – Ufficio Personale Asili Nido, ove è certificato che la ricorrente è “*posizionata nella graduatoria municipale di cui alla graduatoria selettiva pubblica in conformità alla delibera di Giunta capitolina n.15 del 5/08/2016, finalizzata alla formazione di n.15 graduatorie municipali di personale a tempo determinato, approvata con **Determinazione Dirigenziale n.2358 del 20 dicembre 2017 e successive modificazioni***” (doc. in atti).

Pertanto non si comprende, data anche l’esiguità argomentativa rassegnata dalla Commissione nel verbale n.24: “*titoli di servizio non conformi all’art.3 allegato A del bando*”, che più che una motivazione appare come una clausola di stile, perché non siano stati attribuiti nella

graduatoria definitiva i 3 punti del titolo di servizio posseduto, già riconosciuti nella graduatoria provvisoria nel 2018, avendo la ricorrente palesemente inserito tutti i dati relativi alla graduatoria in modo del tutto corretto. Si insiste pertanto nella riattribuzione dei 3 punti illegittimamente sottratti.

I.3.2) Mancata attribuzione di punti 1,50 per il titolo di cultura posseduto e dichiarato dalla ricorrente previsto dall'art.3 lett.c) del bando: “c) *“Laurea (L) in Scienze dell'Educazione (L 19) o Laurea Magistrale (LM) in Scienze Pedagogiche (LM85) ed equipollenti, Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata alle Lauree LS o LM in Scienze dell'Educazione o Scienze Pedagogiche o equipollenti (l'equipollenza è stabilita dalla Legge), conseguite presso Università statali o altro Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto: 1,5 punti”*, per essere il “titolo compreso nel titolo di accesso” come emerge dal verbale n.9 della Commissione esaminatrice.

La ricorrente dott.ssa Ruta con la graduatoria definitiva si è vista illegittimamente decurtare il punteggio relativo al titolo di cultura della laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, laurea prevista dal bando all'art.3 fra quelle che rendono 1,50 punti, punteggio invece regolarmente riconosciuto con la graduatoria provvisoria.

La motivazione resa dalla Commissione per tale decurtazione “titolo compreso nel titolo di accesso” appare del tutto laconica, illogica ed erronea, nonchè priva di presupposti in fatto e diritto.

La ricorrente, infatti, come specificamente previsto dal bando, ha dichiarato correttamente come titolo di accesso al concorso de quo la Laurea (L) in Scienze dell'Educazione (L 19) come richiesto dall'art. 1 lett.c) del bando, mentre ha inserito come titolo di cultura di cui all'art.3 lett.c) la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche.

Invero, leggendo l'art.1 del bando non vi è alcuna prescrizione limitativa che preveda un assorbimento titoli e, nello specifico, fra laurea triennale e magistrale. In altre parole l'art. 1 del bando quando prescrive la possibilità di accesso con un titolo di laurea triennale, non prevede che chi possiede anche la magistrale, quest'ultima non le possa essere riconosciuta fra i titoli di cultura con l'attribuzione di punti. 1,50, o che il primo (laurea triennale) sia contenuto o assorbito nel secondo (laurea magistrale).

Mentre l'art. 3 del bando prevede che:

“Il titolo di studio superiore è da considerarsi assorbente di quello inferiore e, pertanto, titolo unico. Ciò significa che i candidati in possesso di Laurea specialistica/magistrale conseguita dopo la Laurea di primo livello (laurea triennale), dovranno indicare esclusivamente il titolo di studio superiore (laurea specialistica/magistrale) quale titolo unico e non due titoli singoli, in quanto il titolo inferiore è imprescindibile presupposto per il completamento di un ciclo di studio unico. Lo stesso dicasi per i diplomi di scuola secondaria superiore conseguiti con le medesime modalità (percorso formativo 3+2)”.

Da una piana interpretazione dell'art.3 non può che dedursi che, solo quando si dichiara fra i titoli di cultura sia la laurea triennale che quella magistrale viene considerato come titolo unico, ma non viceversa.

In altre parole se viene dichiarata una laurea triennale come titolo di accesso al concorso (art.1 del bando), non può, se non in una interpretazione del tutto illegittima, non essere considerata e valutata anche la laurea magistrale come titolo di cultura, trattandosi di titoli utilizzati per due fini diversi, la prima laurea per l'accesso e la seconda come titolo valutabile.

Infatti il presunto “assorbimento” fra laurea triennale e magistrale, che, si specifica sono due lauree distinte e la seconda non ingloba la prima, non è previsto dall'art.1 del bando, una diversa interpretazione sarebbe del tutto illogica e priva di qualunque previsione nella *lex specialis*

Se, infatti si seguisse l'illogica interpretazione fornita dalla motivazione resa dalla Commissione si giungerebbe all'assurda situazione di porre tutti i candidati nella medesima condizione, con l'attribuzione del medesimo punteggio, sia chi ha una laurea solo triennale e non quella magistrale, sia chi ha utilizzato come titolo di accesso solo il diploma. Si arriverebbe al paradosso che, con l'illogica interpretazione della Commissione, chi ha due lauree, ed accede con la triennale, viene penalizzato rispetto a chi ha solo un diploma, insomma chi ha più titoli, si vede attribuito un punteggio inferiore, consumandosi le due lauree (triennale e magistrale) solo per accedere. Come è avvenuto per la ricorrente.

Un esempio chiarisce meglio l'incongruità, illogicità e la disparità di trattamento in cui è incorsa la Commissione:

- secondo il dettato del bando la laurea triennale non assorbe il diploma, che viene autonomamente considerato come titolo di accesso; eppure per avere una laurea triennale occorre essere diplomati. Invece la Commissione valuta come due titoli il diploma e la laurea triennale con attribuzione di punti 1,50 per la triennale, mentre chi, come la ricorrente ha il diploma e ben due lauree (triennale e magistrale), di cui una utilizzata per l'accesso, le vengono attribuiti zero punti.

Se si seguisse tale erroneo e arbitrario ragionamento della Commissione verrebbero premiati con la presente procedura selettiva e ne gioverebbero i candidati con un titolo di studio inferiore, e non chi invece possiede più titoli di cultura e una maggiore istruzione e capacità per il lavoro richiesto.

Pertanto, in assenza di diversa previsione nell'art.1 del bando, l'unica interpretazione corretta è che il titolo della laurea triennale della ricorrente sia, come indicato nell'art.1 del bando e dichiarato nella domanda, utilizzato come titolo di accesso, e che venga considerata la laurea magistrale autonomamente come titolo di cultura attribuendole correttamente il punteggio di 1,50, illegittimamente sottratto con la graduatoria definitiva.

Tertium non datur.

I.4) A ciò si aggiunga, data la laconica, scarna e insufficiente motivazione che si evince dai verbali n.9 e 24, resa dalla Commissione esaminatrice, anche **il difetto assoluto di motivazione** sul mancato riconoscimento del punteggio per i titoli di servizio e di cultura correttamente dichiarati dalla ricorrente. Sul punto la giurisprudenza è chiara:

“In relazione a procedure concorsuali che prevedano un'attività di valutazione dei titoli, qualora l'Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un'ipotesi di difetto di motivazione del provvedimento di esclusione che non può essere assimilata alla diversa fattispecie di violazione di norme procedurali e vizi di forma, così che non sarà applicabile per analogia l'art. 21 octies l. n. 241 del 1990 costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l'essenza stessa, del legittimo potere amministrativo” (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13/01/2016, n.62).

Considerate le censure sollevate, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti della ricorrente non può essere a lei imputabile e che trattasi di un evidente errore di valutazione della Commissione, travisamento dei presupposti di fatto e una erronea ed illegittima interpretazione e applicazione delle clausole della lex specialis.

I vizi denunciati meritano l'annullamento degli atti impugnati.

II) VIOLAZIONE DI LEGGE.VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA', TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. ASSOLUTA IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONALITA' DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO. ILLOGICITA' MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Gli atti impugnati sono inoltre viziati per eccesso di potere dovuto alla mancanza di istruttoria che l'Amministrazione procedente era tenuta ad espletare sulla base di quanto previsto della Legge n. 241/1990.

Come noto l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare ed a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto inoltrare alle parti ricorrenti una volta osservate eventuali incongruenze tra i dati inseriti nella domanda.

Qualora la Commissione avesse operato anche una minima attività istruttoria, avrebbe potuto certamente osservare che la ricorrente non poteva trovarsi nella condizione di vantare "zero punti" relativamente ai titoli di servizio e cultura ("Inserimento in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido" e "laurea magistrale in Scienze Pedagogiche"), ma gli avrebbe dovuto conferire ulteriori punti 4,50.

La Commissione esaminatrice, pertanto, prima della mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio per "Inserimento in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale e per la laurea magistrale in Scienze Pedagogiche come titolo di cultura, **dati tra l'altro presenti nello spazio**

esatto previsto dal format della domanda, e quindi facilmente rilevabili, avrebbe dovuto, qualora avesse considerato i dati apposti insufficienti, applicare il “soccorso istruttorio” di cui all’art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90.

In tale evenienza avrebbe dovuto convocare la ricorrente per eventuali chiarimenti e conferme, o richiedere spiegazioni per iscritto. Spiegazioni peraltro ora già rese con ben due istanze di riesame e l’istanza di invito a provvedere.

E’ stato osservato dalla giurisprudenza più recente, che, come nel caso che ci occupa, dove la *lex specialis* del concorso dà adito a dubbi interpretativi ed equivocità, ciò legittima l’Amministrazione procedente a chiedere chiarimenti ai candidati, ai sensi dell’art.6 comma 1 lett.b) della legge n.241/90:

“In ossequio al principio del favor participationis nelle procedure selettive, in un contesto in cui la lex specialis non era del tutto univoca, l’Amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, ben può (e deve) chiedere chiarimenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, consentendo così agli interessati di riprodurre gli elenchi dei vari titoli nelle forme esatte previste dai modelli B e C, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini un candidato nell’allegazione di titoli non tempestivamente consegnati”(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/03/2020, n.1000; nello stesso senso, sez. III , 10 gennaio 2005, n. 33).

Secondo il Giudice Amministrativo il principio del “soccorso istruttorio” trova applicazione anche nel caso di presentazione di domanda on line, come nel caso de quo, (T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 19/10/2020, n.361): *“Ed infatti è stato rimarcato che in materia di concorsi pubblici, l’Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia*

presentata in modo informatizzato” (si veda anche nello stesso senso T.A.R. Veneto, Venezia Sez. I, 11 aprile 2019, n. 465).

Nel caso che ci occupa, tra l'altro non vi erano nemmeno errori nella domanda di partecipazione, l'unico errore è stato proprio in capo alla Commissione esaminatrice nell'interpretazione delle clausole del bando.

Da ciò ne deriva che, per giurisprudenza costante, il mancato riconoscimento del punteggio per i titoli di servizio e di cultura appare assolutamente illegittimo, in violazione oltre dei principi cardine che soccorrono le procedure concorsuali come il *favor participationis*, l'uguaglianza e non discriminazione fra i partecipanti, anche per palese violazione dell'art.6 comma 1 lett.b).

Ed inoltre, sempre secondo accreditata giurisprudenza, proprio in riferimento alla forma di presentazione della domanda on line, quale unica possibilità, si è osservato che “*ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda*” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

Da quanto sopra esposto, appaiono evidenti le illegittimità in cui è incorsa l'Amministrazione di Roma Capitale e in particolare la Commissione esaminatrice, che non ha preso in considerazione e valutato fra i titoli professionali e di servizio l' “Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale”, e fra quelli di cultura la laurea magistrale, violando palesemente non solo gli art. 1 e 6, comma 1 lett.b) della legge 241/90, ma tutti i principi della buona amministrazione applicabili in materia di concorsi, con particolare riguardo al principio del *favor participationis*, della *par condicio fra partecipanti* e il principio di collaborazione fra pubblico e privato.

A ciò occorre aggiungere che la presentazione delle domande solo *on line*, proprio per l'utilizzo di menù a tendina, di apposizione di spunte (cd. flag), potrebbe generare notevoli difficoltà o dubbi di compilazione nei partecipanti, ma, si ribadisce, nel caso di specie, la domanda era correttamente compilata e l'Amministrazione ha, invece, del tutto illegittimamente, valutato

con punti zero i titoli di servizio e di cultura dichiarati dalla ricorrente ed evitato, nel dubbio, di chiedere chiarimenti e spiegazioni.

Da quanto sopra esposto, appaiono evidenti le illegittimità in cui è incorsa l'Amministrazione di Roma Capitale e in particolare la Commissione esaminatrice, che non ha preso in considerazione e valutato fra i titoli professionali e di servizio l' "Inserimento in una graduatoria già precedentemente utilizzata da Roma Capitale", e la laurea magistrale fra i titoli di cultura, violando palesemente non solo gli art. 1 e 6, comma 1 lett.b) della legge 241/90, ma tutti i principi della buona amministrazione applicabili alla materia concorsuale, con particolare riguardo al principio del *favor participationis* e della *par condicio fra partecipanti*.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione. A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa, data la correttezza dei dati apportati dalla ricorrente, mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi e a non approfondire l'istruttoria.

Date le censure sollevate con il presente atto, è evidente che la lesione concretizzatasi nei confronti della ricorrente non può essere a lei imputabile e che trattasi di una palese illegittimità in cui è incorsa l'amministrazione precedente, che ha erroneamente interpretato le clausole del bando di concorso e travisato gli elementi di fatto presenti correttamente nella domanda.

Si rappresenta, inoltre, che alla ricorrente viene pertanto preclusa, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, la possibilità di vedersi assegnato il ruolo in virtù del mancato conteggio da parte dell'Amministrazione del titolo relativo al servizio prestato da queste conseguito in anni ed anni di precariato.

Anche solo per tale motivo il provvedimento impugnato deve essere annullato e la ricorrente deve essere rivalutata nel senso sopraesposto e posta in graduatoria in posizione corretta, con l'attribuzione dei punti erroneamente ed illegittimamente sottratti.

III) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE FRA PRIVATO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.VIOLAZIONE DI

LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. B) DELLA LEGGE 241/1990.

VIOLAZIONE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA.

**- ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO SERBATO SULLA SULL'ISTANZA DI
RIESAME E ISTANZA DI INVITO A PROVVEDERE.**

Tale atteggiamento dell'Amministrazione procedente è ancora più grave se si considera che la ricorrente, dopo essersi accorta di essere stata inserita nella graduatoria definitiva approvata il 18 dicembre 2020, con un punteggio di molto inferiore a quello auspicato e ottenuto nella graduatoria provvisoria ha presentato ben due istanze di riesame/rettifica come previsto dall'ultimo capoverso dell'art.3 del bando, come evidenziato in punto di fatto, e ha notificato all'Amministrazione procedente un' "Istanza di invito a provvedere" alla quale l'Amministrazione capitolina alla data odierna, scaduto il termine fissato, non ha dato alcun riscontro.

Tale contegno di Roma Capitale si pone in evidente violazione del principio di leale collaborazione fra Privato e Pubblica Amministrazione, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, nonché quello di uguaglianza e non discriminazione ed in palese difetto di istruttoria.

Palese è anche la violazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) della legge n.241/90 che prevede il ricorso al cd. "soccorso istruttorio", in particolare se si è in presenza di istanza di riesame o rettifica, o ancor di più, come nel caso che ci occupa, anche di un'"Istanza notificata di invito a provvedere".

Infatti, il cd. "soccorso istruttorio", di cui all'art.6, comma 1 lett.b) della legge 241/90, "*non costituisce una mera facoltà per l'Amministrazione, ma si configura come un dovere, recte (ma come) un "doveroso modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor participationis e della semplificazione"* (TAR Emilia Romagna, I, 10 novembre 2020, n.709).

Pertanto risponde al principio del *favor participationis* permettere al partecipante di chiarire il senso delle informazioni fornite ed emendare eventuali inesattezze, qualora fossero presenti. La giurisprudenza ha chiarito che quando due dati, nella stessa domanda di partecipazione, sono

incongruenti confliggenti e incompatibili, il “soccorso istruttorio” è sempre dovuto (Cfr. in tal senso Cons. Stato, sez.II, 28 gennaio 2016, n.838).

Anche per tali motivi si confermano i vizi denunciati in epigrafe.

B) RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA EX ART.

30 C.P.A.

A seguito dell'accoglimento del presente ricorso si chiede fin da subito la condanna dell'Amministrazione Comunale capitolina al risarcimento del danno in forma specifica a ricollocare la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva riconoscendo il corretto punteggio per i titoli erroneamente non valutati, aggiungendolo a quello già assegnato.

Istanza istruttoria

E' stata presentata istanza di accesso agli atti da parte della ricorrente e si è in attesa di risposta da parte degli Uffici di Roma Capitale. Ci si riserva, in caso di diniego, di chiedere a questo Ecc.mo Collegio di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell'art.63 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR del Lazio, Roma, *contrariis reiectis*:

Nel merito:

- annullare la graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale, n.GB/2247/2020 del 18.12.2020, e per l'effetto:
- ordinare all'Amministrazione procedente di ricollocare la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva con il corretto punteggio comprensivo di quello relativo ai titoli non valutati di cui all'art.3 n.1 del bando “Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale” e al “Titolo di cultura (laurea magistrale)”(a titolo del risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art.30 del C.P.A).
- In via subordinata:
- accertare l'illegittimo silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in merito alle istanze di riesame/rettifica e all' “Istanza di invito a provvedere” notificata in data 18 gennaio 2021;

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che, il presente ricorso è in materia di pubblico impiego, è pertanto dovuto l'importo di euro 325,00

Prof. Avv. Maria Vittoria Ferroni

Avv. Monica Squintu

Avv. Antonella Sassone